

Corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri stradali

Il 19 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, pubblicato in G.U. n.67 del 20 marzo 2013.

Il decreto interviene in materia di *“criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*, esso sancisce l’obbligo di formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Tale formazione, dal carattere specifico, deve essere considerata integrativa e non sostitutiva alla formazione obbligatoria che spetta tutti i lavoratori come previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Il Decreto è rivolto a:

I GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE E LE IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI i quali sono tenuti ad applicare almeno i **“criteri minimi” di sicurezza riportati nell'Allegato I** dello stesso, dal titolo *“Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*.

L'**Allegato I** indica i criteri generali di sicurezza:

- le dotazioni di squadre di intervento;
- le limitazioni operative legate a particolari mitigazioni ambientali;
- la gestione operativa degli interventi;
- la presegnalazione di inizio intervento;
- lo sbandieramento;
- la regolamentazione del traffico con i movieri.

E nello specifico descrive come deve avvenire:

- lo spostamento a piedi;
- l'uso dei veicoli operativi;
- l'entrata ed uscita dal cantiere ;
- la gestione delle situazioni di emergenza
- la segnalazione e delimitazione di cantieri fissi .

I DATORI DI LAVORO che devono assicurare una specifica formazione ai:

- **LAVORATORI** adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali o addetti ad attività in presenza di traffico veicolare;
- **PREPOSTI** alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

L'**Allegato II** determina lo schema dei **corsi di formazione**.

IL PERCORSO FORMATIVO

I corsi di formazione sono finalizzati all'apprendimento di tecniche operative, adeguate alla tipologia di strada, per eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:

- installazione del cantiere;
- rimozione del cantiere;
- manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
- interventi in emergenza.

Il percorso formativo è differenziato tra lavoratori e preposti.
I contenuti di entrambi i corsi sono strutturati in tre moduli:

- **modulo giuridico - normativo**
- **modulo tecnico**

Al termine dei due moduli teorici deve essere svolta una prima prova di verifica, nella forma di un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova consente il passaggio alla seconda parte del corso (parte pratica)

- **modulo pratico**

Al termine del modulo pratico deve avere luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in una simulazione in area dedicata di tecniche di intervento nei cantieri "cantieri stradali" e tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.

Il percorso formativo rivolto agli operatori prevede una durata complessiva di 8 ore.

Il percorso formativo rivolto ai preposti prevede una durata complessiva di 12 ore.

I soggetti tenuti allo svolgimento del corso che alla data di entrata in vigore del Decreto possano dimostrare di operare già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione, ma sono tenuti ad effettuare il **corso di aggiornamento**.

L'aggiornamento della formazione dei lavoratori, addetti e preposti, deve essere garantito ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore.

CPT Grosseto

Marco Steri
(Coordinatore Tecnico)